

OGGETTO: NUOVA DEFINIZIONE EUROPEA DI DEFAULT

Con decorrenza 1° Gennaio 2021 il Gruppo Cassa di Risparmio di Asti applicherà le nuove regole europee definite dall'EBA (European Banking Autorithy) e recepite da Banca d'Italia in materia di classificazione delle controparti inadempienti (Nuova definizione di Default). In applicazione della nuova normativa, cambiano i requisiti in base ai quali le banche sono tenute a classificare automaticamente come inadempiente un cliente che presenta posizioni debitorie sconfinate e/o in arretrato.

Fino al 31/12/2020 la banca classifica il cliente a default (credito deteriorato, status past due) quando risulta un arretrato di pagamento che perdura da oltre 90 giorni consecutivi e che rappresenti almeno il 5% del totale delle esposizioni del cliente verso la banca.

Dal 1° gennaio 2021 la classificazione a default (credito deteriorato, status past due) avverrà al maturare di entrambi i seguenti requisiti:

- presenza di sconfino/arretrato di pagamento di oltre 100 euro (500 euro nel caso di controparti "corporate" e "PMI" con esposizione maggiore di 1.000.000 euro) che rappresenti più dell'1% del totale delle esposizioni verso il Gruppo Cassa di Risparmio di Asti;
- protrarsi dello sconfino/arretrato per oltre 90 giorni consecutivi.

Lo stato di default/deteriorato permarrà per almeno 90 giorni dal momento in cui il cliente regolarizza la propria posizione verso la banca, sanando lo sconfino e/o l'arretrato. Trascorso questo periodo di osservazione, se non si verificano ulteriori situazioni di arretrato o ulteriori eventi pregiudizievoli, la banca può riclassificare la posizione in uno status di non deteriorato, fatto salvo il caso di ristrutturazione onerosa (distressed restructuring), per cui il periodo di osservazione viene esteso a 12 mesi.

Non sarà più ammessa la compensazione tra linee di credito sconfinate/in arretrato e altre linee di credito in capo al medesimo cliente. La banca sarà tenuta a classificare il cliente a default anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate.

La Nuova Definizione di Default, introduce inoltre il concetto di propagazione dello status di default/deteriorato, in base al quale il passaggio a default/deteriorato di una posizione debitoria deve avere effetto anche sulle posizioni collegate, come, a titolo esemplificativo, i rapporti di cointestazione o i legami di natura societaria.

Le modifiche normative fanno riferimento ai seguenti documenti pubblicati dall'EBA: - EBA/GL/2016/07 "Linee Guida sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'art. 178 del Regolamento UE n. 575/2013"



- EBA/RTS/2016/06 "Nuove tecniche di regolamentazione relative alla soglia rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato" che integrano il Regolamento Delegato UE n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017.

La nuova disciplina si pone l'obiettivo di uniformare la regolamentazione in materia tra i vari paesi dell'Unione Europea e introduce criteri e modalità per la classificazione a default/deteriorato più restrittive rispetto a quelli attualmente vigenti.

E' necessario, pertanto, rispettare le scadenze di pagamento previste contrattualmente e i piani di ammortamento delle proprie posizioni debitorie, evitando sconfini e/o arretrati di importo anche modesto, al fine di evitare la classificazione a default/deteriorato che determina, tra i vari effetti, anche segnalazioni pregiudizievoli nelle banche dati creditizie, tra cui la Centrale Rischi di Banca d'Italia.

Le Filiali e i Gestori Imprese sono a disposizione per eventuali richieste di chiarimento e per fornire il supporto necessario.